



Servizio Sanitario Regionale Basilicata  
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

NUMERO 2018/00442

DEL 20/06/2018

Collegio Sindacale il 20/06/2018

### OGGETTO

Conferimento incarico ex art. 7 L. n. 150/2000

Struttura Proponente

Gestione del Personale - (PZ)

Documenti integranti il provvedimento:

Descrizione Allegato	Pagg.	Descrizione Allegato	Pagg.
contratto portavoce	3	dichiarazione portavoce	4

### Uffici a cui notificare

Gestione del Personale - (PZ)	Gestione del Personale - (LAG)
Gestione del Personale - (VEN)	Segreteria Direzionale
Affari Generali	

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 20/06/2018

La presente diviene  
eseguibile ai sensi  
dell'art.44 della L.R.  
n.39/2001 e ss.mm.ii

Immediatamente

Dopo 5 gg dalla  
pubblicazione all'Albo

Ad avvenuta  
approvazione  
regionale

Il Direttore della U.O.C. "Gestione e Sviluppo Risorse Umane" Dott. Antonio Pedota > relaziona quanto segue:

### **Richiamati:**

- l'art. 7, commi 1 e 2 della L. 7 giugno 2000, n. 150, che espressamente recita:
  - “1. *L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.*
  2. *Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità.*”;
- la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, n. 337/2017/PAR del 12 aprile 2017 che, anche con ampi richiami a precedenti pronunciamenti, ha precisato che:

*“La questione prospettata, difatti, attiene alle modalità di attribuzione degli incarichi di portavoce e addetto agli uffici stampa, di cui, rispettivamente, agli artt. 7 e 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, avente a oggetto la “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni alla luce della disciplina vincolistica prevista dall’art. 2, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, avente a oggetto la “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, 3 che vieta, dal 1° gennaio 2018, di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro e dall’art. 6, comma 7, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, il quale impone che, a decorrere dal 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nel 2009.” (...)*

*“In primo luogo, occorre evidenziare la differenza esistente tra la funzione di “portavoce” di cui all’art. 7 della L. 150/2000, avente “compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico - istituzionale con gli organi di informazione” rispetto all’organo di vertice, e la funzione di addetto agli “Uffici stampa” di cui all’art. 9 della medesima legge, per la quale si impone l’iscrizione all’Albo nazionale dei giornalisti e il possesso dei titoli individuati con apposito regolamento, oltre che l’applicazione dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (rectius, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che ha interamente abrogato e sostituito la precedente disciplina in materia di pubblico impiego) il quale consente che, per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, si possa ricorrere, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, all’attività di esperti di particolare e comprovata specializzazione. Entrambe le figure, secondo il dettato normativo, possono essere esterne alla PA, sebbene per l’incarico di portavoce, sulla base del tenore testuale della norma e del carattere fiduciario della funzione assegnata, si ritiene si possa aderire*

*all'interpretazione secondo la quale (cfr. Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, deliberazione n. SCCLEG/19/2015/PREV) non operano i vincoli di cui al menzionato art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001, valevoli per contro, per la posizione degli addetti agli uffici stampa”*

*“La figura del portavoce, difatti, con “funzioni di comunicazione all'esterno delle decisioni politico-istituzionali assunte dall'Ente” (Sezioni riunite in speciale composizione, sentenza n. 24/2016/EL), risulta assimilabile agli incarichi c.d. di “staff”, di cui all'art. 90 T.U.E.L. 5 (“uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge”), anche in coerenza con quanto chiarito dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica del 7 febbraio 2002, con la quale si afferma che “a differenza dell'ufficio stampa e dei suoi compiti istituzionali, la figura del portavoce, presente nelle amministrazioni complesse, sviluppa un'attività di relazioni con gli organi di informazione in stretto collegamento ed alle dipendenze del vertice “pro tempore” delle amministrazioni”. La natura fiduciaria del rapporto contrattuale che si instaura con il portavoce e l'unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo che ne costituisce il contenuto, d'altra parte, non esime la PA datrice di lavoro “da una oggettiva valutazione del curriculum vitae del soggetto preso in considerazione, anche al fine di collocare nell'ambito della “macchina amministrativa” collaboratori in osservanza del fondamentale principio di trasparenza che deve connotare l'attività dell'Amministrazione” (Sez. giur. Toscana, sentenza n. 622/2004).*

*“Difatti, la Sezione, come detto, ritiene di aderire alla giurisprudenza che assimila la figura di portavoce non tanto a forme di collaborazione autonoma o consulenza (così, Sez. contr. Lombardia, deliberazione n. 111/2011/PAR, per la figura di “addetto stampa/portavoce”) quanto, piuttosto, agli incarichi di collaborazione diretta con gli organi di governo degli enti territoriali (Sez. contr. Campania, deliberazione n. 193/2012/PAR) con conseguente inapplicabilità dei vincoli di cui all'art. 6, comma 7, del D. L. 78/2010. Per contro, l'attribuzione dell'incarico di portavoce, di natura temporanea e fiduciaria, nella misura in cui porta alla configurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato con un soggetto esterno alla PA, dovrà rispettare, analogamente ai rapporti ex art. 90 T.U.E.L. (rispetto ai quali v. Sez. contr. Lombardia, deliberazione n. 292/2015/PAR e Sez. contr. Emilia Romagna, deliberazione n. 186/2014/PAR), i limiti di cui all'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 che impone, per (tutto) il personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, il limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009”*

*“Per ciò che concerne il divieto di stipula dei contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, contenuto al comma 4 dell'art. 2, D.Lgs. 81/2015, a far data, “comunque”, dal 1° gennaio 2018, occorre precisare detto vincolo deve essere letto alla luce del generale riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile per le pubbliche amministrazioni (per le quali non si applica nè potrebbe applicarsi, in virtù dell'art. 97 Cost., la*

sostanziale novazione del rapporto introdotta per il privato dall'art. 2, c. 1, a mente del quale "A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro"). Pertanto, la mancanza di una disciplina transitoria, l'attuale assenza della normativa di riordino per le pubbliche amministrazioni, unitamente al rinvio al 2018 (ex art. 1, comma 8, decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244) del divieto in esame, consente di escludere che, fino a tale data, sia preclusa l'instaurazione di rapporti di collaborazione caratterizzata da personalità, continuità ed eterorganizzazione dei tempi e del luogo di lavoro, fermo restando l'applicabilità dei principi di cui all'art. 7, c. 6, D.Lgs. 165/2001, ad oggi non ancora modificato.";

- La Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 7 febbraio 2002, avente ad oggetto "Attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" in cui:
  - in relazione alle finalità della L. n. 150/2000, si afferma che le varie articolazioni comunicative nella stessa previste, tra le quali vi è la figura del portavoce, tendono a:
    - 1) garantire un'informazione trasparente ed esauriente sul loro operato;
    - 2) pubblicizzare e consentire l'accesso ai servizi promuovendo nuove relazioni con i cittadini;
    - 3) ottimizzare l'efficienza e l'efficacia dei prodotti-servizi attraverso un adeguato sistema di comunicazione interna;
  - in relazione, invece, alla tipicità propria della figura del portavoce, evidenzia che "A differenza dell'ufficio stampa e dei suoi compiti istituzionali, la figura del portavoce, presente nelle amministrazioni complesse, sviluppa un'attività di relazioni con gli organi di informazione in stretto collegamento ed alle dipendenze del vertice "pro tempore" delle amministrazioni.";
- Il parere della Corte dei Conti Liguria n. 7/2011 in cui può leggersi che "La finalità istituzionale del portavoce è, fondamentalmente, quella di assicurare soltanto la comunicazione politica-istituzionale secondo gli indirizzi stabiliti dal vertice dell'amministrazione pubblica, sia centrale che periferica, politica od amministrativa. Si tratta in sostanza di una figura innovativa che coniuga un'elevata competenza professionale con un rapporto di fiducia e di appartenenza con il capo dell'amministrazione, di cui deve essere capace di comunicare scelte, orientamenti e strategie"

**Evidenziato**, in merito alle limitazioni previste in relazione alle collaborazioni coordinate e continuative che:

- la disciplina propria delle pubbliche amministrazioni trova una propria compiuta definizione all'art. 7, comma 5-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i;
- per le concrete modalità di esplicazione della funzione di portavoce, tale attività non pare riconducibile alle limitazioni di cui al primo periodo del citato comma 5-bis;
- in ogni caso (come già indicato nella surrichiamata e riportata Deliberazione della Corte dei Conti veneta, ove è il rinvio applicativo al 2018), l'art. 22, comma 8, del D.Lgs. n. 75/2017, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017 n. 205, ha disposto che "Il divieto di cui all'art. 7, comma 5-bis, del decreto

legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dal presente decreto, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019”;

**Dato atto** che:

- all'interno dell'Azienda non sono riscontrabili e presenti specifiche professionalità che possono, anche con la continuità necessaria ed in via esclusiva, adeguatamente adempiere al ruolo di portavoce e che, pertanto oltre che in ragione della fiduciarità che connota l'incarico stesso, occorre conferire all'esterno tale incarico;
- la nomina è funzionale agli obiettivi di comunicazione esterna dell'attività istituzionale dell'Azienda, che assumono fondamentale importanza sia quale esplicitazione del fondante principio di trasparenza che di orientamento all'utenza e di sviluppo della partecipazione esterna e interna;
- come indicato dalla richiamata Deliberazione della Corte dei Conti n. 337/2017/PAR del 12 aprile 2017 il compenso da attribuirsi al portavoce graverà sul budget di cui all'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 e s.m.i.;

**Rimarcata** la natura fiduciaria dell'incarico e, quindi, la conferibilità dello stesso “*intuitu personae*”;

**Evidenziato** che tra le attività che dovranno essere svolte dal portavoce assumono rilevanza particolare le seguenti:

- gestione dei rapporti con le testate degli organi di informazione;
- diffusione, sulla base degli indirizzi della Direzione Strategica, del flusso delle informazioni provenienti dall'interno verso gli organi di informazione;
- predisposizione, con il supporto degli Uffici competenti, dei comunicati dell'Azienda;
- cura dell'organizzazione di conferenze stampa dell'Azienda e/o di interviste;
- cura della rassegna stampa;
- monitoraggio dell'immagine dell'Azienda percepita sui mezzi di comunicazione di massa e sui social network;
- predisposizione di pubblicazioni sullo stato di attuazione dei programmi aziendali;

**Visto** il curriculum del sig. Sergio Ragone, conservato agli atti della struttura proponente, e riscontrato che il citato professionista è giornalista ed è in possesso di una ampia e variegata esperienza professionale, maturata in diversi ambiti, funzionale e qualificante per lo svolgimento della funzione di Portavoce;

**Ritenuto** pertanto:

- di conferire al giornalista pubblicitario Sergio Ragone l'incarico di Portavoce del Commissario dell'Azienda Sanitaria di Potenza;

- di stabilire che la durata dell'incarico, in ragione della sua natura fiduciaria ha decorrenza dalla data che sarà indicata nel contratto individuale di lavoro e terminerà alla data di scadenza dell'incarico del Commissario, ossia il 22 gennaio 2019;
- di stabilire in € 1.250,00 mensili, al lordo di ogni onere fiscale e previdenziale a carico del prestatore, il compenso mensile da attribuire al citato professionista;
- di stipulare con il giornalista Sergio Ragone il contratto di lavoro allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**Dato atto che** la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa;

### **PROPONE AL COMMISSARIO**

**Di affidare** al giornalista pubblicitista Sergio Ragone l'incarico di portavoce del Commissario dell'Azienda Sanitaria di Potenza;

**Di stipulare** con il citato giornalista il contratto di lavoro allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, che avrà decorrenza dalla data che sarà indicata nello stesso contratto e scadenza il 22 gennaio 2019, fatta salva la cessazione anticipata in concomitanza con l'eventuale cessazione anticipata dell'incarico del Commissario conferente;

**Di precisare** che i conseguenti costi rientrano nel budget di spesa di cui all'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 e s.m.i.;

**Di demandare** all'U.O.C. Affari Generali tutti gli adempimenti conseguenti alla presente Deliberazione.

### **IL COMMISSARIO**

**In virtù** dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 5 del 22.1.2018;

**Letta e valutata** la proposta deliberativa riportata in narrativa;

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva competenza;

### **DELIBERA**

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l'effetto:

✓ **di affidare** al giornalista pubblicitista Sergio Ragone l'incarico di portavoce del Commissario dell'Azienda Sanitaria di Potenza;

✓ **di stipulare** con il citato giornalista il contratto di lavoro allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, che avrà decorrenza dalla data che sarà indicata nello stesso contratto e scadenza il 22 gennaio 2019 fatte salve la cessazione anticipata in concomitanza con l'eventuale cessazione anticipata dell'incarico del Commissario conferente;

- ✓ **di precisare** che i conseguenti costi rientrano nel budget di spesa di cui all'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010 e s.m.i.;
- ✓ **di demandare** all'U.O.C. Affari Generali tutti gli adempimenti conseguenti alla presente Deliberazione;
- ✓ **di dichiarare** il presente provvedimento, attesa l'urgenza di procedere, immediatamente eseguibile notificato *on-line* alla U.O.C. "Gestione e Sviluppo Risorse Umane" – Sedi di Venosa, Potenza e Lagonegro, ed alla U.O.C. "Segreteria Direzionale e Affari Generali"

---

L'Istruttore

---

Il Responsabile Unico del Procedimento

Antonio Pedota

---

Il Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell'istruttore.

*Massimo De Fino*

*Giovanni Berardino Chiarelli*

*Vincenzo Andriuolo*

---

Il Direttore Sanitario  
Massimo De Fino

---

Il Commissario  
Giovanni Berardino Chiarelli

---

Il Direttore Amministrativo  
Vincenzo Andriuolo

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.